



Comune di San Sperate

Provincia Sud Sardegna

web: www.sansperate.net

e-mail: protocollo@pec.comune.sansperate.ca.it

Ordinanza n. 1 del 20/03/2020

OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione del contagio da COVID-19. Ordinanza contingibile e urgente per la limitazione degli orari di apertura delle rivendite di generi alimentari, market e minimarket e generi alimentari nella grande distribuzione.

IL SINDACO

Considerato che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e che in data 11 marzo è stato definito il suo carattere di pandemia;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il D.L. 02/03/2020, n. 9, avente ad oggetto : " Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", ed in particolare l'art. 35, ove si prevede che : " *A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali*";

Visto, in particolare, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8 marzo 2020, avente ad oggetto : " *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19* ";

Dato atto che nel DPCM 8 marzo 2020, si dispongono le seguenti misure di prevenzione di carattere generale :

"di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute ";

Visto il Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri, 11 marzo 2020, avente ad oggetto: " *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale* ";Richiamato in particolare, l'articolo 1, n. 1), del DPCM da ultimo citato ove si dispone che : " *Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia*

di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. ";

Ritenuto necessario adottare a tutela della salute dei cittadini ulteriori provvedimenti in coerenza con le disposizioni nazionali ed al fine di limitare gli spostamenti e favorire i controlli da parte delle Forze dell'Ordine ;

VISTI

- La Legge 833 del 23 dicembre 1978;
- L'art. 54 del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000
- Il D.L. 23 febbraio 2020 n° 6
- il DPCM del 1 marzo 2020
- il DPCM del 4 marzo 2020
- il DPCM dell'8 marzo 2020
- il DPCM del 9 marzo 2020
- il DPCM dell' 11 marzo 2020

ORDINA

per descritti in premessa, con decorrenza immediata e fino al 3 aprile 2020, la seguente disposizione:

- TUTTI gli esercizi di vendita di generi alimentari, market e minimarket, inclusa la media grande distribuzione dovranno uniformarsi alla chiusura serale non oltre le ore 18.00 dal lunedì al venerdì.
- nella giornata di sabato osserveranno orario di apertura non antecedente alle ore 08.00 e chiusura non oltre le ore 13.00
- chiusura totale la domenica

DISPONE

Che in base a quanto previsto dall' art.8 comma 3, della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii., poiché il numero molto elevato dei destinatari renderebbe particolarmente gravosa la comunicazione personale del presente provvedimento, si provveda a darne ampia comunicazione tramite comunicati stampa, pubblicazione sul sito internet istituzionale e altre forme di pubblicità ritenute idonee.

AVVERTE

Avverte che i trasgressori oltre all'applicazione della sanzione amministrativa per la violazione del presente provvedimento sancita dall' art 7 bis del D.Lgs 267/2000, verranno denunciati all' Autorità Giudiziaria per la violazione dell'art. 650 del codice penale, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

Si dà atto che la presente ordinanza

- è stata preventivamente comunicata alla Prefettura di Cagliari
- è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione e di stampa;

DEMANDA

Al Servizio di Polizia Locale di Cagliari e a tutte le Forze dell'Ordine il controllo di ottemperanza la presente provvedimento.

DISPONE

Copia del presente provvedimento viene trasmesso alla Prefettura di Cagliari, alla Questura di Cagliari, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Cagliari, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza.

INFORMA

Avverso il presente provvedimento è ammesso, in alternativa, entro 30 giorni ricorso al Prefetto della Provincia di Cagliari, entro 60 giorni ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, i termini su indicati decorrono dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di San Sperate

San Sperate, lì 20/03/2020

IL SINDACO
Enrico Collu

